

*Allegato sub D) alla determinazione n. 808 del 19/08/2021*

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA CONTRATTO**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI E DELLE STAGIONI TEATRALI “TEATRO SCUOLA” E “FAMIGLIE A TEATRO” STAGIONI TEATRALI 2021/2022 e 2022/2023, RINNOVABILE STAGIONE TEATRALE 2022/2023. N. GARA 8257925. CIG N. 8874364CD5.**

**Rep. n.**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì \_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza comunale di Mira.

Nella sede comunale tra i signori:

Avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 28/11/17 tra i Comuni di Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale ed il decreto del Sindaco n. 121 del 07.12.2017 di nomina del titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del Comune di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

Da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità “Comune di Mira” o “Amministrazione Comunale”:

- **Dott.ssa Anna Sutto** nata a Venezia il 26.05.1965, CF STTNNA65E66L736S, Dirigente ad interim del Settore Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative del Comune

di Mira (Cod. fisc. 00368570271) che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e Decreto Sindacale n. 3 del 15.01.2020 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Settore 5 "Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative" successivamente prorogato con Decreti Sindacali n. 18 del 28.02.2020, n. 52 del 30.06.2020, n. 90 del 30.10.2020, n. 102 del 30.12.2020, n. 7 del 25.02.2021 e n. 32 del 31/05/2021 fino al 30/09/2021; Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Concessionario":

- sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_ il \_\_\_, residente a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di \_\_\_ dell'impresa \_\_\_ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_), con sede a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_ di R.E.A. e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: \_\_\_\_\_).

si premette:

- che con determinazione del Dirigente del Settore \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_\_, si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta \_\_\_\_\_ del servizio \_\_\_\_\_ e all'impegno della spesa di € \_\_\_\_\_, IVA compresa a favore dell'aggiudicatario;
- che con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_, si è preso atto della regolarità delle risultanze

sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione;

- *(eventuale)* che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.lgs n. 159/2011.

- *(oppure)* che essendo l'importo dell'appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;

***OPZIONE:NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (decorso il termine di cui all'art. 88, comm. 4 bis, D.lgs. 159/11):***

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

***(oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto)***

Il Comune di Mira, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati

nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, commi 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

***OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, commi 2 e 3 , D.lgs. 159/2011):***

Il Comune di Mira, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del 5 citato D.lgs. n. 159/2011.

- *(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)* che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- *(eventuale)* che in data \_\_\_\_\_ il Responsabile del Procedimento ha effettuato la consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- che con dichiarazione allegata al presente contratto, prot. \_\_\_ n. \_\_\_ del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto (*elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze*):

- il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi C.S.A.);
- la determinazione del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ (aggiudicazione);
- l'offerta tecnica \_\_\_\_\_;
- l'offerta economica \_\_\_\_\_;
- le polizze di garanzia indicate agli artt. \_\_\_\_\_.

*EVENTUALE* – il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore \_\_\_\_\_ e, come sopra precisato, si intendono facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

E' materialmente allegato al presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto.

**ARTICOLO 2 – Oggetto della Concessione.**

Il Comune di Mira affida in concessione all'Impresa/Associazione \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), che a mezzo del suo rappresentante accetta e assume, \_\_\_\_\_ secondo quanto dichiarato nelle offerte tecnica ed economica prodotte in sede di

gara e secondo le condizioni stabilite nel C.S.A. che costituiscono parte integrante del presente contratto.

**ARTICOLO 3 - Durata della concessione e penali.**

La durata della concessione è \_\_\_\_\_.

Il concessionario, nell'esecuzione della concessione, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, regolamenti, nonché quanto previsto dal Capitolato.

Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.500,00. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Successivamente e per cumulo di infrazioni, il Comune di Mira potrà procedere alla rescissione del contratto.

In particolare, è prevista una penale di euro 1.500,00 per ogni spettacolo in programma non eseguito, fatto salvo che lo spettacolo non sia stato sostituito secondo le modalità previste dal Capitolato, ovvero che non siano presenti e dimostrate cause di forza maggiore tali da rendere impossibile il regolare svolgimento delle stagioni teatrali.

L'eventuale applicazione di una penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante PEC, alla quale la Ditta incaricata avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.

L'ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto dal contributo dovuto al concessionario. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune di Mira o di terzi per i danni

provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse, né la segnalazione all'Autorità competente di atti costituenti reato.

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune di Mira avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire a terzi, a spese della Ditta incaricata, le prestazioni necessarie per il regolare andamento della concessione.

**ARTICOLO 4 - Oneri a carico del Concessionario.**

Il Concessionario è tenuto alla puntuale osservanza degli obblighi previsti dal C.S.A.

**ARTICOLO 5 - Forza maggiore.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

**ARTICOLO 6 -Subappalto.**

Il concessionario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 7 – Modalità di Pagamento del contributo economico.**

Il contributo economico del Comune di Mira è finanziato direttamente dal Comune con mezzi di bilancio.

Il contributo concesso ad integrazione dei titoli di accesso verrà erogato nel seguente modo:

- Primo acconto non superiore al 25% del contributo assegnato entro il terzo mese dall'avvio della concessione ;
- Secondo acconto non superiore al 50% del contributo assegnato entro il sesto mese dall'avvio della concessione;
- Saldo entro il terzo mese dalla conclusione della concessione a seguito di completamento delle stagioni teatrali e di presentazione di relazione finale sull'andamento della concessione e delle stagioni teatrali con allegato consuntivo economico.

Il contributo verrà liquidato a mezzo mandato di pagamento da parte della Ragioneria del Comune di Mira, a seguito di disposizione di liquidazione del Dirigente del settore competente o suo delegato, previa presentazione di regolari fatture elettroniche PA, che dovranno essere emesse dal Concessionario in maniera separata per le due diversi componenti del contributo, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di contabilità dell'ente.

I contributi corrisposti saranno soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) di legge. Su tali importi si applicherà il versamento diretto all'erario dell'IVA di cui all'art. 1, comma 626 della legge 23.12.2014, n. 190 (cosiddetto split-payment).

**ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010. l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: \_\_\_\_\_ presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. La stazione appaltante e il concessionario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,

istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 8874364CD5.

**ARTICOLO 9 - Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.**

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Concessionario, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora il Concessionario non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

**ARTICOLO 10 - Garanzia definitiva.**

Il Concessionario ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

**(Eventuale)** Si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del \_\_\_% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie \_\_\_\_\_ (indicare altre eventuali casistiche previste all'art. 93 comma 7);

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

**ARTICOLO 11 - Altri obblighi assicurativi.**

Il Concessionario ha trasmesso all'Amministrazione la polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento alla concessione in questione, n. \_\_\_\_\_ della Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_, con un massimale di polizza non inferiore a € 1.000.000,00.

**ARTICOLO 12 - Recesso.**

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 13 - Risoluzione.**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 14 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.**

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ . Al riguardo si dà atto che il Comune di Mira ha consegnato al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” per una sua più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Mira, verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ARTICOLO 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

Il Concessionario da atto di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente,

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

#### *EVENTUALE*

*Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto.*

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa

del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa. sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., c.p., 318, c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **ARTICOLO 16 – Osservanza di altre disposizioni.**

Il Concessionario dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Concessionario medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

#### **ARTICOLO 17 - Controversie.**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire la

concessione. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

**ARTICOLO 18- Spese contrattuali.**

*EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:*

L'Appaltatore è in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A. sono poste a carico dell'Appaltatore.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo il servizio oggetto del presente contratto soggetto a I.V.A.

**oppure**

Le spese di contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore.

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A. L'imposta di bollo viene assolta in forma virtuale giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Venezia n. 29859 del 18/03/2013. Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto. (imposta di bollo, di registrazione, di segreteria-rogito).

**ARTICOLO 19 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18.**

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche. I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. I riferimenti per contattare il DPO sono: indirizzo mail [reception@scponline.it](mailto:reception@scponline.it), indirizzo PEC [dpo@comune.mira.ve.it](mailto:dpo@comune.mira.ve.it), tel. 0437 938444. Il responsabile del trattamento dati per l'affidatario è il sig. \_\_\_\_\_, come da dichiarazione acquisita agli atti al Protocollo Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 20 – Norma di rinvio.**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice

Civile. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Del presente atto, formato da n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime.

In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.